

Dottrina e attualità giuridiche

Dimensioni dell'impresa e diritto societario

a cura di Gastone Cottino*

Tipi societari, categorie, "varianti" e la rilevanza delle dimensioni dell'impresa. Il "caso" del bilancio in forma abbreviata, Oreste Cagnasso

Tipi societari, categorie, "varianti" e la rilevanza delle dimensioni dell'impresa. Il "caso" del bilancio in forma abbreviata

Oreste Cagnasso

Con riferimento ai tipi societari (o alle categorie degli stessi o alle varianti al loro interno) può assumere particolare rilievo la dimensione dell'impresa sia quale elemento tipizzante, sia ai fini della disciplina. Un significativo esempio è fornito dal bilancio in forma abbreviata e da quello, recentemente introdotto, delle micro-imprese.

Premessa

La nuova direttiva comunitaria in tema di bilancio (n. 34/2013), recepita recentemente nell'ordinamento italiano, riprendendo e ampliando le regole già previste nell'originaria quarta direttiva, introduce un'articolata disciplina del bilancio in forma abbreviata, prevedendo ben quattro "fasce" di società, in funzione delle dimensioni dell'impresa, con semplificazioni sempre più accentuate.

L'esame di essa e della sua attuazione nell'ordinamento italiano può offrire l'occasione per qualche spunto dedicato alla rilevanza delle dimensioni dell'impresa nell'ambito della disciplina dei tipi, delle "varianti", delle categorie di società.

Nella prima parte del lavoro cercherò di delineare un breve panorama storico dell'evoluzione dell'istituto del bilancio in forma abbreviata; la seconda conterrà l'illustrazione di alcuni profili concernenti il tema generale; concluderà la trattazione una riflessione ancora sul bilancio semplificato.

I - IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

La IV Direttiva comunitaria

La IV Direttiva Comunitaria distingue tre fasce di società di capitali: la disciplina dei conti annuali trova obbligatoria integrale applicazione con riferimento alle sole società appartenenti alla terza fascia, cioè quelle aventi una dimensione superiore ad una certa soglia.

Per le altre società di capitali (cioè per le imprese "piccole" e "medie") gli Stati membri possono introdurre "semplificazioni" fino a un certo massimo. Sotto questo profilo hanno una possibilità di scelta piuttosto estesa, dal momen-

to che hanno la facoltà di fissare la soglia delle società "piccole" e "medie" al di sotto di quella stabilita dal legislatore comunitario, di introdurre semplificazioni esclusivamente all'interno della disciplina di alcuni tipi di società di capitali, di prevedere solo determinate semplificazioni.

La disciplina comunitaria è il frutto di un'evoluzione piuttosto complessa.

Dall'esame della disciplina dei conti annuali delle società di capitali di minori dimensioni contenuta nei vari progetti risultano le scelte di fondo che saranno accolte nella Direttiva, con una peculiarità di rilievo, consistente nella differenza di trattamento tra la società per azioni e la società a responsabilità limitata (differenza destinata a venir meno nel testo della Direttiva).

Come si è osservato, la IV Direttiva distingue tre fasce di società di capitali. Le fattispecie "società di capitali di piccole dimensioni" e "società di capitali di medie dimensioni" sono costruite dal legislatore comunitario mediante l'uso di parametri rigidi e di carattere quantitativo, che fanno riferimento al totale dello stato patrimoniale, all'importo netto del volume d'affari, al numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio¹. In tal modo le società di capitali "piccole" e "medie" sono individuate in relazione all'esclusivo dato dimensionale.

La rigidità del sistema incontra, poi, attenuazioni sia nella regola per cui, ai fini della collocazione della società nell'ambito di quelle di minori dimensioni, è sufficiente che non siano superati due dei tre limiti, sia nella norma per cui, se una società, alla data di chiusura del bilancio, supera o non supera più i limiti numerici, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

¹ Cfr. Irace, *La quarta direttiva comunitaria in materia di bilanci*, in

Giur. Comm., 1980, I, 600 e segg., *ivi*, 607 e segg.; Cera, *La quarta direttiva CEE sui conti annuali e adeguamento della normativa italiana*, in *Riv. Società*, 1980, 1148 e segg., *ivi*, 1164 e segg.

L'appartenenza di una società di capitali alle fasce minori è rilevante sotto il profilo della struttura dello stato patrimoniale, del conto profitti e perdite e dell'allegato, della pubblicità dei conti annuali e del controllo sui medesimi.

Dall'esame della disciplina delineata dalla IV Direttiva possono enuclearsi le seguenti scelte di fondo operate dal legislatore comunitario².

In primo luogo, la minore analiticità dei conti annuali e le semplificazioni nel regime di pubblicità sono collegate alla dimensione e non al tipo sociale. La scelta operata dal legislatore comunitario è nel senso che, per qualsiasi società di capitali, le minori dimensioni giustificano "un minor flusso" di informazioni a favore dei soci e dei terzi.

In secondo luogo, nelle società di dimensioni minori, il livello di informazione "esterna" (attuato mediante la pubblicità) può essere inferiore al livello di informazione "interna".

In conformità alle scelte del legislatore comunitario, l'ordine di rilevanza dei conti annuali, sia all'interno sia all'esterno della società, è così delineabile: stato patrimoniale, allegato, conto profitti e perdite³.

Infine, per le società di capitali "piccole" (e solo per esse), il legislatore comunitario non ritiene necessario sottoporre i conti annuali al controllo.

La presunzione di una maggiore "vigilanza" da parte degli stessi soci, la minor rilevanza sociale ed economica delle imprese in questione, l'onere stesso del controllo possono aver giustificato la scelta operata dalla Direttiva.

L'attuazione in Italia

Lo schema di legge delegata per l'attuazione della IV Direttiva elaborato dalla Commissione D'Alessandro, all'art. 17, inseriva nel codice civile l'art. 2435 *bis*, relativo al bilancio in forma abbreviata, prevedendo solo la fascia delle società di minori dimensioni ed introducendo, con riferimento ad esse, semplificazioni esclusivamente relative alla struttura dello stato patrimoniale e della nota integrativa e, sia pure in misura limitata, alla pubblicità dei conti.

Tale testo veniva riprodotto nell'art. 18 dello schema di legge delegata per l'attuazione della IV e della VII Direttiva.

Occorre aggiungere che la legge delega del 26 marzo 1990, n. 69 indicava, quale criterio per il legislatore delegato, la realizzazione dell'obiettivo "della completezza e analiticità dell'informazione nel bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informative assicurato dalle disposizioni vigenti".

Nel passaggio del testo elaborato dalla Commissione D'Alessandro al testo del decreto legislativo la disciplina del bilancio in forma abbreviata ha subito alcune variazioni non solo di forma, ma anche di sostanza.

Il legislatore italiano, come si è già osservato, ha ritenuto opportuno prevedere esclusivamente due fasce di società ed introdurre semplificazioni solo con riferimento alle strutture dello stato patrimoniale e della nota integrativa. Inoltre "non si è voluto consentire, nemmeno alle società di

più modeste dimensioni, la redazione del conto economico con i raggruppamenti previsti dall'art. 27 della Direttiva, perché ciò avrebbe significato tornare al conto economico a risultati lordi" (così si legge nella relazione).

Come si è già rilevato, il testo definitivo del decreto non prevede alcuna semplificazione in ordine alla pubblicazione dei conti.

Non sono poi state introdotte semplificazioni relative al controllo sui conti. Anzi, il recepimento della Direttiva ha determinato, in una certa misura, l'introduzione di una disciplina più rigorosa. Infatti, il collegio sindacale costituiva, nel sistema anteriore, un organo obbligatorio per le società a responsabilità limitata con riferimento ad una sola fascia delle medesime, individuata in relazione all'ammontare del capitale. La nuova disciplina dispone, per contro, che il collegio sindacale sia obbligatorio non solo in tal caso (e in presenza di previsione statutaria), ma anche nell'ipotesi di società a responsabilità limitata che superi le soglie dimensionali fissate dall'art. 2435 *bis* c.c.

L'evoluzione successiva

Le direttive comunitarie del 1984 e del 1990. La loro attuazione

La Dir. n. 84/569/CEE del 27 novembre 1984 ha per oggetto la revisione degli importi espressi nella IV Direttiva con riferimento ai parametri previsti per l'applicazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata.

La disciplina comunitaria del bilancio in forma abbreviata è stata ulteriormente arricchita. Infatti la Direttiva Cee dell'8 novembre 1990⁴ ha modificato la quarta e la settima Direttiva in ordine alle deroghe a favore delle piccole e medie società. Essa si colloca nella prospettiva di "semplificare le procedure amministrative a cui sono soggette le piccole e medie imprese", al fine di pervenire ad uno "snellimento sostanziale" degli adempimenti prescritti in tema dei conti annuali.

Al proposito la Direttiva prevede:

– la revisione degli importi in ecu relativi al totale dello stato patrimoniale e all'importo netto del volume di affari, quali parametri diretti a delimitare la soglia delle società di minori dimensioni e di quelle medie;

– la possibilità di non indicare nell'allegato l'importo delle retribuzioni corrisposte ai membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, "qualora tali indicazioni permettano di identificare la situazione di un determinato membro di tali organi";

– la possibilità di introdurre, per l'allegato redatto dalle società di minori dimensioni, ulteriori semplificazioni;

– l'esenzione dell'obbligo di redigere la relazione sulla gestione per le società di minori dimensioni (purché nell'allegato siano fornite le indicazioni relative all'acquisizione delle azioni proprie).

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526, ha dato attuazione alla Direttiva dell'8 novembre 1990 riformulando in parte il testo dell'art. 2435 *bis* c.c.

Come si può constatare ponendo a confronto la prima e

² Cfr. gli artt. 11-12 e 27 della Direttiva.

³ Irace, *op. cit.*, 609 e segg.

⁴ In *Giur. Comm.*, 1991, I, 439 e segg.; cfr. Marziale, *Novità della Cee in tema di conti annuali e consolidati*, in *Società*, 1991, 5 e segg.

la seconda versione dell'articolo in esame⁵, le innovazioni concernono, in primo luogo, l'ammontare relativo a due parametri di riferimento diretti a determinare la soglia delle società di minori dimensioni (totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni).

In secondo luogo, è stato previsto che dalle voci "immobilizzazioni materiali" dell'attivo dello stato patrimoniale devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni (in tal modo permettendo di fornire le informazioni relative ai movimenti delle immobilizzazioni, che non trovano collocazione nella nota integrativa in forma abbreviata, mentre lo stato patrimoniale contiene voci al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni).

In terzo luogo, sono state introdotte ulteriori semplificazioni con riferimento alla nota integrativa.

Infine è stata prevista la possibilità, per le società di minori dimensioni, di non redigere la relazione sulla gestione, qualora la nota integrativa fornisca le informazioni relative alle azioni proprie e a quelle delle società controllanti.

Le direttive comunitarie successive

La Dir. n. 8/1994/CE del 21 marzo 1994 ha ulteriormente elevato i valori dei parametri di riferimento per l'applicazione delle semplificazioni previste per il bilancio.

Successivamente questi ultimi sono stati ancora modificati dalla Dir. 2003/38/CE del 13 maggio 2003.

La disciplina di tale tipo di bilancio è stata poi nuovamente in parte rimodulata dalla Dir. 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati.

L'art. 49 di quest'ultima, che introduce modificazioni alla IV Direttiva, prevede che gli Stati membri possano consentire che le società, con dimensioni che consentano la redazione del bilancio in forma abbreviata, predispongano la nota integrativa con ulteriori semplificazioni. In certi casi le semplificazioni sono ammesse purché le indicazioni mancanti siano fornite al sistema di controllo, su richiesta dello stesso.

Ancora: la Dir. 2006/46/CE del 14 giugno 2006 ha nuovamente elevato i valori di riferimento ed ha introdotto ulteriori lievi modifiche.

Infine la Dir. 2009/49/CE del 18 giugno 2009, che concerne taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati, ha previsto che gli Stati membri possano autorizzare le società di medie dimensioni ad omettere le indicazioni previste da tale Direttiva.

Nel quinto considerando premesso alla Direttiva si rileva che: "le società di piccole e medie dimensioni sono spesso soggette alle stesse norme che si applicano alle società più grandi, ma le loro specifiche esigenze in materia contabile sono state raramente analizzate. In particolare, le società sono preoccupate del crescente numero di prescrizioni in materia di comunicazioni. La moltiplicazione delle norme in materia di informativa finanziaria crea oneri finanziari e può ostacolare l'utilizzo efficiente dei capitali ai fini produttivi".

La riforma societaria

La riforma societaria, come è noto, ha modificato marginalmente la disciplina del bilancio. Tuttavia, uno dei profili oggetto di intervento è stato appunto il bilancio in forma abbreviata. Occorre ricordare che l'art. 6, 1° comma, lett. e) della legge delega demandava al legislatore delegato di "ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato".

Come si è già ricordato, la disciplina di quest'ultimo introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione della IV Direttiva comunitaria prevedeva esclusivamente semplificazioni per le piccole imprese concernenti lo stato patrimoniale e la nota integrativa.

In attuazione della legge delega la riforma societaria ha introdotto ulteriori semplificazioni relative allo stato patrimoniale delle piccole imprese ammesse dalla legislazione comunitaria e non ancora recepite; ha soprattutto previsto semplificazioni del conto economico.

Come sottolineato dalla relazione, non sono state inserite altre semplificazioni, pur consentite dalla legislazione comunitaria, ritenendo che sarebbero state in contrasto con l'obiettivo della chiarezza e della significatività⁶.

Ulteriori "ritocchi" sono stati introdotti da provvedimenti successivi. Il D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, che ha dato attuazione alla Dir. 2001/65/CE relativa alle regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, ha previsto, all'art. 2, ulteriori lievi semplificazioni.

A sua volta il D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 285, che ha dato attuazione alla Dir. 2003/38/CE concernente i conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro, ha elevato i parametri di riferimento per l'applicazione delle norme in esame, parametri ancora modificati in aumento dal successivo D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173. Quest'ultimo ha previsto che le società possono limitare l'informativa relativa alle operazioni con parti correlate, introducendo un ulteriore comma nell'art. 2435 *bis*.

L'art. 2435 *bis* c.c. (nella versione anteriore al recepimento della Dir. n. 34/2013)

Il bilancio in forma abbreviata

Il legislatore delinea, nel 1° comma dell'art. 2435 *bis* c.c., l'ambito di applicazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata. In primo luogo, come risulta chiaramente dal dato letterale, si tratta di una semplice possibilità; tale facoltà può trovar luogo solo nell'ambito delle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che abbiano dimensioni inferiori a determinate soglie che fanno riferimento al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, al numero dei dipendenti.

Le semplificazioni concernono sia lo stato patrimoniale, sia

⁵ Cfr. Gava, *Imprese minori: redazione del bilancio in forma abbreviata*, in *Società*, 1993, 729 e segg.

⁶ Cfr. Quattrocchio, *Sub art. 2435 bis*, in *Il Nuovo Diritto Societario. Commentario* diretto da G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, Bologna, 2004, 1375 e segg.; Bussoletti-De Biasi, *Sub art.*

2435 bis c.c., in *Società di capitali. Commentario* a cura di G. Nicolini e A. Stagno d'Alcontres, 2, Napoli, 2004, 1094 e segg.; Casadio, *Sub art. 2435 bis c.c.*, in *Il Nuovo Diritto delle Società* a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, 1452 e segg.

il conto economico, sia la nota integrativa, così come previsto nei commi secondo – quinto della disposizione in esame.

Le società che rientrano nella sua area di applicazione, qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni indicate nel penultimo comma, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

L'ultimo comma indica in quali casi le società che redigono il bilancio in forma abbreviata debbono redigerlo in forma ordinaria data la variazione delle loro dimensioni.

Come risulta anche da una prima lettura dell'art. 2435 *bis* c.c., nel bilancio in forma abbreviata il contenuto dei vari documenti che lo compongono appare più sintetico, e spesso assai più sintetico rispetto a quello del bilancio in forma ordinaria. In altre parole, vengono in considerazione le strutture dei documenti che formano il bilancio di esercizio, non i criteri di valutazione.

Conseguentemente la disciplina del bilancio di esercizio delle società per azioni appare particolarmente articolata.

Da un lato, si collocano le società i cui titoli sono quotati in borsa (e le altre equiparate) che debbono redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali; dall'altro, le società che redigono il bilancio secondo le regole codicistiche. All'interno di queste ultime vi sono le società che o emettono titoli negoziati in mercati regolamentati o comunque hanno dimensioni superiori alle soglie previste dal legislatore, e che debbono redigere il bilancio in forma ordinaria; le altre, come si è osservato, possono redigerlo in forma abbreviata⁷.

La fattispecie

La norma in esame prevede che il bilancio possa essere redatto in forma abbreviata, "quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi [le società] non abbiano superato due dei seguenti limiti;

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000, 00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".

Si tratta di parametri – come appare evidente – di carat-

tere quantitativo, che attengono esclusivamente alle dimensioni dell'impresa esercitata. Ad essi è estraneo ogni riferimento a profili propri della struttura societaria. Si tratta, poi, di parametri (almeno in relazione al totale dell'attivo dello stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni) che si desumono dal contenuto stesso del bilancio di esercizio. Si tratta, infine, di parametri destinati a modificarsi con il tempo: infatti – come dispone l'ultimo comma dell'art. 2435 *bis* c.c. – le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti che delimitano la soglia delle società di minori dimensioni.

La Direttiva n. 34 del 2013

La Direttiva del 26 giugno 2013, n. 34, relativa ai bilanci d'esercizio e a quelli consolidati, contiene, fra l'altro, nei considerando 12 e 13, le motivazioni relative alla classificazione delle imprese ed alla differenziazione della disciplina in ordine alle dimensioni delle stesse.

I considerando n. 12 e n. 13 recitano: "Le imprese piccole, medie e grandi dovrebbero essere definite e distinte a seconda del totale dello stato patrimoniale, del ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, dato che di regola tali criteri costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. Tuttavia, qualora l'impresa madre non rediga un bilancio consolidato per il gruppo, gli Stati membri dovrebbero poter prendere le misure che ritengono necessarie per prescrivere che tale impresa sia classificata come impresa più grande, determinandone le dimensioni e la conseguente categoria su base consolidata o aggregata. Se uno Stato membro applica una o più esenzioni facoltative a favore delle microimprese, anche tali imprese dovrebbero essere definite facendo riferimento al totale dello stato patrimoniale, al ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e la numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Gli stati membri non dovrebbero essere tenuti a definire nella loro legislazione nazionale categorie separate per le medie e grandi imprese, qualora le medie imprese siano soggette agli

⁷ Sul bilancio in forma semplificata v. Colombo, *Libri sociali e bilancio*, in *Trattato Dir. Priv.* diretto da P. Rescigno, Torino, 1991, 22, 560 e segg.; Id., *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1994, V, 164 e segg.; Cottino, *Diritto societario*, II ed., Padova, 2011, 506 e segg.; Galgano, *Diritto commerciale. Le società*, XVII ed., Bologna 2009, 355 e segg.; Campobasso, *Diritto commerciale*, 2, IX ed., Torino, 2015, 456 e seg.; Fortunato, *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Bari, 1993, 78 e segg.; Adiutori, in *La nuova disciplina dei bilanci di società* a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, 79 e segg., 298 e segg.; Tantini, *Il bilancio di esercizio*, Padova, 1994, 99 e seg.; Rordorf, *Attuazione delle direttive CEE sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato*, in *Società*, 1991, 729 e segg., *ivi*, 733; Tardio, *Il bilancio in forma abbreviata*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, 483 e segg.; Balzarini, *Il bilancio di esercizio*, in *Le società di capitali. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato* a cura di P. Balzarini-O. Cagnasso-M. Irrera-L. Quattrocchio, in *Tratt. Dir. Priv.* diretto da M. Bessone, Torino, 2002, XVII, 117 e segg.; Strampelli, *Bilancio in forma abbreviata*, in *Obbligazioni. Bilanci* a cura di M. Notari e L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da P. Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2006, 701 e segg.; G. Bianchi, *Il bilancio*, in *Le nuove s.p.a.* Opera diretta da O. Cagnasso e L. Panzani, Bologna, 2010, 1145 e segg.; Id.,

Il bilancio, in *Le nuove s.p.a.... Trattato* diretto da O. Cagnasso, e L. Panzani, Bologna, 2012, V, 275 e segg.; Bocchini, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio di esercizio*, III ed., Torino, 2010, 133 e segg.; O. Cagnasso, *Il bilancio di esercizio e consolidato*, in N. Abriani, S. Ambrosini, O. Cagnasso, P. Montalenti, *Le società per azioni*, in *Trattato di Dir. Comm.* Diretto da G. Cottino, Padova, 2010, 916; Amadei, *Il bilancio in forma breve delle piccole imprese*, in *Società*, 1994, 1179 e segg.; Lizza, *Il nuovo bilancio in forma abbreviata*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2006, 251 e segg.; De Angelis, *Elementi di diritto contabile*, IV ed., Milano, 2015, 81 e segg.

Nella dottrina aziendalistica cfr. Dezzani, *Il bilancio e la IV Direttiva Cee*, Milano, 1991, 985 e segg.; Superti Furga, *Il bilancio di esercizio* a cura di A. Palma, IV ed., Milano, 2008, 205 e segg.; Caratozzolo, *Il bilancio di esercizio*, Milano, 2006, 959 e segg.

Mi sia consentito rinviare anche a Cagnasso, "Bilancio in forma abbreviata", *tipi e categorie di società*, in *Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva Cee*, a cura di A. Jorio, Milano, 1988, 223 e segg.; Cagnasso-Locatelli-Irrera-Quattrocchio, *Il bilancio di esercizio. Profili della nuova disciplina*, Torino, 1993, 153 e segg.; Cagnasso, *Il bilancio abbreviato*, in *La riforma dei bilanci annuali e consolidati delle società*, Padova, 1993, 79 e segg.; Cagnasso, *Il bilancio in forma abbreviata*, in *Commentario* a cura di A. Maffei-Alberti-E. Bocchini-L.A. Bianchi, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, 348 e segg.

stessi obblighi delle grandi imprese. Le microimprese dispongono di risorse limitate per rispettare obblighi di legge impegnativi. Quando non sono in vigore norme specifiche per le microimprese, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese. Tali norme creano a loro carico oneri amministrativi che sono sproporzionati rispetto alle loro dimensioni e sono pertanto relativamente più onerosi per le microimprese rispetto alle altre piccole imprese. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi. Tuttavia, le microimprese dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria. Inoltre, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero essere esclusi dai vantaggi delle semplificazioni applicabili alle microimprese”.

La Direttiva, come è noto, si estende, per quanto concerne l'Italia, alle società di capitali ed alle società in nome collettivo e in accomandita semplice che abbiano come soci solo società di capitali.

L'art. 3 della Direttiva contiene l'individuazione di quattro categorie di imprese e precisamente le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese. I parametri di riferimento sono costituiti per tutte e quattro le categorie dal totale dello stato patrimoniale, dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal numero medio dei dipendenti. Ognuna delle categorie non deve superare due dei limiti indicati.

Per le microimprese i limiti sono costituiti da euro 350.000,00 di totale dello stato patrimoniale, euro 700.000,00 di ricavi, 10 dipendenti; per le piccole imprese i limiti sono costituiti da euro 4.000.000,00 di totale dello stato patrimoniale, euro 8.000.000,00 di ricavi e 50 dipendenti. Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori, che non possono superare comunque a euro 6.000.000,00 per il totale dello stato patrimoniale e ad euro 12.000.000,00 per i ricavi. Per le medie imprese i limiti sono costituiti da euro 20.000.000,00 di totale dello stato patrimoniale, euro 40.000.000,00 di ricavi e 250 dipendenti. Le grandi imprese sono quelle che superano almeno due dei tre limiti ora indicati.

Parallelamente l'art. 3 della Direttiva distingue i gruppi in piccoli, di medie dimensioni e grandi, utilizzando gli stessi parametri ora richiamati ai fini della disciplina del bilancio consolidato.

Nell'ambito delle disposizioni preliminari si prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre alle imprese di fornire nel bilancio d'esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla Direttiva, purché non si tratti di piccole imprese (e salvo il caso in cui tali informazioni siano raccolte in un sistema di deposito unico e siano previste dalla normativa fiscale ai fini di esenzione).

L'art. 14 della Direttiva disciplina le semplificazioni per le piccole e medie imprese. Gli Stati membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci pre-

cedute da lettere e da numeri romani, sia pure con alcune precisazioni.

Gli Stati membri possono autorizzare le piccole e le medie imprese a redigere un conto economico in forma abbreviata con la previsione di una serie di raggruppamenti di voci.

Gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese forniscano solo alcune delle indicazioni che formano il contenuto della nota integrativa, mentre non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto dall'art. 14, relativo appunto al contenuto della nota integrativa.

A sua volta l'art. 17 dispone la presenza di informazioni aggiuntive per le imprese medie-grandi e gli enti di interesse pubblico da inserire nella nota integrativa. L'art. 18 prevede l'obbligo di informazioni aggiuntive per le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico.

Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché vengano fornite alcune informazioni nella nota integrativa; inoltre possono esentare le piccole e le medie imprese dal fornire le informazioni di carattere non finanziario.

Sono poi previste semplificazioni per le piccole-medie imprese in ordine alla pubblicità ed alla revisione dei conti.

Il capo nono detta disposizioni relative alle esenzioni a favore delle micro imprese, che concernono alcune voci dello stato patrimoniale, l'obbligo di redigere la nota integrativa (purché alcune informazioni siano fornite in calce allo stato patrimoniale); l'obbligo di predisporre la relazione sulla gestione (purché alcune informazioni siano fornite in calce allo stato patrimoniale o nella nota integrativa); obblighi in materia di pubblicità.

Particolare interesse presenta il paragrafo quattro dell'art. 36, per cui, in relazione alle micro imprese, i bilanci di esercizio redatti in conformità alle regole previste nell'art. 36, e quindi che presentino il contenuto risultante da esso, si considerano in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta. Con la conseguenza che non si applica la regola relativa ai casi eccezionali.

Come si può constatare anche da questa sintetica esposizione, la disciplina risulta assai complessa ed articolata. In particolare il legislatore costruisce una sorta di normativa standard relativa alle informazioni da fornire, che poi arricchisce nel caso di imprese di medie e grandi dimensioni o a volte solo nell'ipotesi di imprese di grandi dimensioni, mentre semplifica nell'ipotesi di imprese di minori dimensioni e semplifica ancora maggiormente nell'ipotesi di microimprese.

L'attuazione in Italia

Come è noto, la direttiva comunitaria ha avuto attuazione mediante i D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e n. 136. Il primo riformula in parte l'art. 2435 *bis* relativo al bilancio in forma abbreviata ed introduce un nuovo art. 2435 *ter* concernente il bilancio delle micro-imprese⁸.

La fattispecie presa in considerazione ai fini dell'ammissibilità della redazione del bilancio in forma abbreviata è

⁸ Sul bilancio abbreviato secondo la disciplina vigente attuativa della direttiva comunitaria v. E. Bocchini, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d'esercizio*, Torino, 2016, 411 e segg.; Stram-

PELLI, *Sub art. 2435 bis e 2435 ter*, in *Le società per azioni* diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, Milano, 2016, I, 2436 e segg.

rimasta immutata rispetto al testo precedente. Valgono quindi i parametri numerici relativi al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, al numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio. I riferimenti, rispettivamente a 4.400.000 euro, 8.800.000 euro e 50 unità, individuano, rapportati alle categorie costruite dal legislatore comunitario, piccole imprese di capitali. Oltre agli indici numerici, così come nel precedente testo, viene in considerazione un presupposto di tipo qualitativo e cioè la mancata emissione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Ed ancora: il legislatore espressamente prevede che la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisca una semplice possibilità per le società a cui la norma in esame risulti applicabile.

La peculiare disciplina concerne la possibilità di redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in forma abbreviata, nonché di omettere la predisposizione della relazione sulla gestione (in presenza di alcune informazioni che dovrebbero essere contenute in essa, inserite per contro nella nota integrativa). Inoltre le società in questione sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, introdotto in attuazione della direttiva comunitaria.

Lo stato patrimoniale abbreviato, così come nella precedente versione dell'art. 2435 *bis*, comprende le sole voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani e prevede la possibilità di raggruppamenti di alcune di esse. Analogo discorso vale per il conto economico abbreviato, ove è possibile il raggruppamento di una serie di voci. La nota integrativa abbreviata deve fornire alcune indicazioni, con la possibilità di ometterne altre.

Il legislatore nella nuova norma dispone esplicitamente che restano ferme le indicazioni previste dal 3°, 4° e 5° comma dell'art. 2423 c.c. Si tratta della regola per cui, se le informazioni richieste non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Si tratta altresì della nuova regola per cui non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. Si tratta infine dell'obbligo di deroga in casi eccezionali, quando l'applicazione di una disposizione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. In altre parole, le tre norme richiamate individuano la valenza integrativa, di selezione dei vizi e derogatoria dei principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta. Oggi il legislatore ne dichiara esplicitamente l'applicabilità pure al bilancio in forma abbreviata, ma non si poteva dubitare anche prima che tali principi e il rilievo degli stessi non valessero in questo caso.

È altresì fatto salvo il contenuto del 2° comma dell'art. 2424 c.c., per cui, se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. Anche questa norma non può non valere per il bilancio in forma abbreviata.

Il legislatore inoltre dichiara che comunque trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 2426, n. 4 e 6,

c.c. relative alle valutazioni delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate e all'avviamento. Per contro le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Si tratta di regole che riguardano i criteri di valutazione e quindi profili ulteriori rispetto al contenuto dei documenti, che costituiscono il bilancio, e pertanto alle informazioni fornite.

Infine, così come già previsto antecedentemente, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti rilevanti.

Il nuovo art. 2435 *ter* c.c. riguarda il bilancio delle micro-imprese. Tali sono quelle che non abbiano superato due dei consueti parametri (totale dell'attivo, ricavi, dipendenti) individuati in soglie molto basse. Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superabile è pari a 175.000 euro. I ricavi delle vendite e delle prestazioni a 350.000 euro; i dipendenti a 5 unità.

Si tratta delle micro-imprese, così come previste dal legislatore comunitario. Occorre osservare che tale disciplina concerne tutte le imprese societarie con l'applicazione di soglie che rappresentano la metà di quelle massime previste nell'ordinamento dell'Unione Europea. Tuttavia non è facile pensare che le micro-imprese possano assumere la veste di società per azioni, normalmente saranno s.r.l. Le regole in esame pertanto valgono, al di là dell'ambito formale di applicazione, per le sole s.r.l. Già precedentemente il legislatore italiano aveva preannunciato una sorta di bilancio super semplificato per le s.r.l., poi la norma non ha avuto attuazione, oggi mi sembra che (sia pure in modo implicito) abbia avuto ingresso nel nostro ordinamento.

Come si osserverà nelle pagine seguenti, la disciplina di un tipo di società può essere tale da far sì che lo stesso venga in considerazione solo in presenza di determinate dimensioni dell'impresa. In altre parole, dalla disciplina si può desumere l'ambito sostanziale di applicazione del tipo. Così, nel caso delle società di persone, il regime di responsabilità illimitata comporta che le stesse trovino applicazione con riferimento ad imprese di più piccole dimensioni. Nel caso in esame mi sembra che si verifichi l'ipotesi opposta: la categoria di società di capitali costituita dalle micro-imprese, date le soglie dimensionali delle stesse, sostanzialmente si riconduce al tipo s.r.l.

Il 2° comma dell'art. 2435 *ter* c.c. nella sua prima parte richiama la disciplina prevista per il bilancio semplificato con riferimento sia agli schemi sia ai criteri di valutazione. Tuttavia fa salva la disciplina specifica propria del bilancio delle micro-imprese contenuta nelle regole successive.

Infatti la seconda parte del comma in esame esonera le micro-imprese dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa, della relazione sulla gestione. Tuttavia, l'esonero dalla redazione della nota integrativa presuppone che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni concernenti alcune passività potenziali e i compensi degli amministratori e dei sindaci⁹.

La relazione sulla gestione può essere omessa purché in

⁹ Più precisamente debbono risultare le informazioni previste dall'art. 2427, 1° comma, n. 9) e 16), c.c.

Ai sensi del numero 9) ora richiamato, la nota integrativa deve indicare "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle

calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c., che concernono le azioni proprie o delle controllanti¹⁰.

In conformità al 3° comma non sono applicabili le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 2423 c.c. e al numero 11 *bis* del 1° comma dell'art. 2426 c.c. Si tratta di norme collocate su piani diversi: infatti l'una si riferisce ai principi generali e ad un loro effetto, l'altra ad un criterio di valutazione. La non applicabilità della prima comporta che non venga in considerazione, almeno così stando alla lettera della norma, la disposizione che impone la deroga alle regole sul bilancio quando, in casi eccezionali, risultino incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta. La seconda, introdotta in attuazione della direttiva, fissa i criteri di valutazione degli strumenti finanziari derivati, imponendone l'iscrizione al *fair value*.

L'ultimo comma dell'art. 2435 *ter* c.c. introduce una regola comune al bilancio in forma abbreviata: le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le micro-imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti ora richiamati.

Sussistono poi regole particolari in materia di trasparenza dei pagamenti e relazione sui pagamenti ai governi, che valgono solo per le società qualificabili come grandi imprese o enti di interesse pubblico.

II - LA RILEVANZA DELLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA

Profili di indagine

Una trattazione – sia pure sommaria e di prima approssimazione – dedicata alla rilevanza delle dimensioni dell'impresa con riferimento alla disciplina dei tipi societari, delle categorie di società, delle “varianti” interne ai tipi dovrebbe, a mio avviso, quantomeno affrontare i seguenti profili.

In primo luogo, occorre verificare se il dato dimensionale dell'impresa non costituisca, in alcuni casi, in modo implicito o esplicito, un elemento della stessa fattispecie, individuando un tratto tipizzante di una certa disciplina. In caso di risposta positiva ovviamente la disciplina è costruita (anche) in funzione di esso.

In altri casi la fattispecie ha un perimetro molto ampio ed all'interno di essa il legislatore differenzia la disciplina applicabile (alcuni profili della disciplina) in funzione delle

dimensioni dell'impresa. In tali ipotesi possono porsi in particolare i seguenti quesiti:

- quali indici siano stati usati per individuare le soglie dimensionali rilevanti;
- quali profili di disciplina siano stati differenziati in funzione di esse;
- quali tecniche siano state utilizzate per operare le differenziazioni;
- quali le ragioni (e gli interessi) che abbiano suggerito tali differenziazioni;
- quali le modalità per intervenire nel caso concreto.

Le pagine seguenti saranno dedicate ad un tentativo di dare qualche risposta e soprattutto di indicare qualche esempio significativo.

Le dimensioni dell'impresa quale connotato tipizzante

Come si osservava, la dimensione dell'impresa può costituire un elemento della fattispecie costruita dal legislatore. E ciò in modo implicito o anche esplicito con la fissazione di limiti ben precisi.

La stessa disciplina del tipo può essere tale da presupporre un'impresa di certe dimensioni. Un esempio (lo si è già rilevato) può essere fornito dalle società personali: il regime di responsabilità illimitata di tutti (o di alcuni) soci presuppone necessariamente l'esercizio di un'impresa di dimensioni ridotte. È evidente che un'attività di medie o addirittura grandi dimensioni viene svolta solo utilizzando tipi societari contraddistinti dalla responsabilità limitata dei soci¹¹.

Altra volta è lo stesso legislatore a costruire fattispecie caratterizzate, tra l'altro, dalle dimensioni dell'impresa. È il caso, ad esempio, delle *start up* e delle P.M.I. innovative. Si tratta di una disciplina “di categoria”, applicabile a società appartenenti ai tipi capitalistici o alle cooperative, che esercitino un'attività d'impresa con determinati connotati. Tra di essi vi è appunto da annoverare la dimensione, individuata applicando criteri quantitativi. Le *start up* innovative debbono avere un fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro; le P.M.I. innovative un fatturato annuo inferiore a cinquanta milioni di euro, un attivo dello stato patrimoniale inferiore a quarantatré milioni di euro e un numero di dipendenti inferiore a duecentocinquanta.

Alcuni tipi societari, per contro, sono stati costruiti con riferimento ad elementi tipologici che prescindono dalle dimensioni dell'impresa e quindi possono trovare applicazione sia in caso di imprese di minori dimensioni, sia in

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili; nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicate”.

Il numero 16) concerne “l'ammontare di compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”.

¹⁰ Più precisamente l'art. 2428 c.c. al n. 3) prevede che nella relazione sulla gestione risultino “il numero e il valore nominale sia delle

azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente”; ai sensi del numero 4) debbono risultare “il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni”.

¹¹ Un discorso forse in parte diverso potrebbe valere per le società di persone che abbiano come soci esclusivamente società di capitali e, forse anche in questa prospettiva, si giustifica la scelta del legislatore comunitario e di quello italiano di applicare in tal caso le norme in tema di bilancio d'esercizio e consolidato proprie delle società di capitali.

caso di imprese di medie o grandi dimensioni, anche se il legislatore ha delineato la relativa disciplina tenendo conto di un utilizzo tendenziale con riferimento ad una certa dimensione dell'impresa. Così le società per azioni sono destinate in particolare alle medie o grandi imprese¹², le s.r.l. alle piccole medie imprese. Ciò non esclude che le s.p.a., dato anche l'attuale importo del capitale minimo, possano essere utilizzate per la costituzione di imprese di minori dimensioni e le s.r.l. per imprese di medie – grandi dimensioni.

Le dimensioni dell'impresa, unitamente al connotato qualitativo dell'apertura al mercato, assumono poi rilievo per individuare la fattispecie delle società con azioni diffuse e delle società quotate. All'interno di queste ultime il dato quantitativo è stato utilizzato dal legislatore per costruire la fattispecie delle P.M.I. quotate, rispetto alle quali sono previste alcune norme peculiari e soprattutto una maggiore elasticità di disciplina¹³.

Indici relativi alla dimensione dell'impresa

Numerosi sono gli indici utilizzati o utilizzabili al fine di individuare le dimensioni dell'impresa. Naturalmente variano o possono variare a seconda del contesto preso in considerazione. Ed ancora, possono essere di carattere elastico e qualitativo (sia pure diretti a cogliere un profilo dimensionale), oppure rigidi e quantitativi, oppure ancora di natura quantitativa con correttivi di carattere qualitativo o anche alternativi.

Tradizionalmente un parametro di natura quantitativa rilevante era costituito dall'ammontare del capitale sociale. Si pensi ai differenti minimi previsti nel codice civile del 1942 per la costituzione di s.p.a. e di s.r.l.: un milione di lire e cinquantamila lire. La prima somma rappresentava un valore molto elevato ed i due minimi erano nettamente differenziati (il capitale minimo delle s.p.a. era venti volte quello delle s.r.l.). Oggi il capitale minimo della s.p.a., individuato in euro cinquanta mila, rappresenta una somma, rapportata alle esigenze relative all'esercizio di un'attività di impresa, del tutto esigua. Il capitale minimo delle s.r.l. è ormai ridotto al valore simbolico di un solo euro. Ma anche prendendo in considerazione il capitale "normale" minimo della s.r.l., pari a diecimila euro, è constatazione immediata che rappresenta un quinto di quello della s.p.a.

Ma, al di là del discorso relativo ai valori minimi, sono la stessa previsione e disciplina del capitale sociale che sembrano aver perso rilievo, pur sempre essendo presenti sia nel contesto comunitario che in quello italiano. In primo luogo – ma si tratta di una constatazione riferibile anche al passato – il possibile utilizzo di mezzi propri (in particolare versamenti in conto capitale) diversi dal capitale può ren-

dere di per sé di scarso peso il suo ammontare. In secondo luogo, al fine di "misurare" lo "stato di salute" della società assumono sempre più maggior rilievo indici differenti dall'equilibrio patrimoniale, venendo in considerazione in particolare quelli che fanno riferimento all'equilibrio economico – finanziario e quindi alla continuità aziendale¹⁴.

Inoltre è la stessa evoluzione delle regole in tema di s.r.l. a dimostrare come il capitale sociale abbia un significato sempre minore: l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore è oggi collegato alle dimensioni dell'impresa e ad altre circostanze che in qualche misura indirettamente fanno riferimento ad esse, ma non più alla misura del capitale.

Un indice indiretto di natura qualitativa concernente la dimensione dell'impresa può essere costituito dal numero dei soci. La disciplina delle società ad azionato diffuso e delle società quotate presuppone una certa diffusione delle azioni, che naturalmente è normalmente correlata alle dimensioni dell'impresa¹⁵.

Un indice di tipo qualitativo è costituito dall'appartenenza ad un gruppo. Le differenze di disciplina legate a tale presupposto possono in parte dipendere dalla "logica" del gruppo e dai suoi caratteri e dagli interessi coinvolti, in parte dall'essere tale circostanza un indiretto elemento anche di carattere dimensionale.

Un esempio della rilevanza dell'appartenenza al gruppo ed indirettamente del dato dimensionale può essere costituito dall'obbligo per la s.r.l. che rediga il bilancio consolidato o sia socia di una società tenuta alla revisione legale dei conti di nominare un organo di controllo o un revisore.

Strettamente e rigorosamente quantitativi sono i parametri che fanno riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi, al numero dei dipendenti. Si tratta di indici rilevabili del bilancio, che assumono rilievo, come si è osservato nelle pagine precedenti, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato, consentendo, per le imprese minori, l'introduzione di semplificazioni del primo e l'esenzione dalla redazione del secondo.

Gli indici in esame sono naturalmente "certi": dubbi sono stati avanzati in dottrina sulla loro significatività almeno a certi fini¹⁶.

Settori della disciplina per cui assume rilevanza la dimensione dell'impresa

Il settore che appare maggiormente influenzato dalle dimensioni dell'impresa è quello relativo alla "trasparenza" (verso i soci e i terzi) ed ai controlli.

Ciò è evidente proprio con riferimento al tema del bilancio di esercizio e della sua duplice versione, ordinaria e abbreviata. Ciò vale anche per il bilancio consolidato, obbligatorio solo oltre certe soglie. Ed ancora, si potrebbe aggiungere il

¹² Ma v. le osservazioni di Rivolta, *La società per azioni e l'esercizio di piccole e medie imprese*, in *Riv. Soc.*, 2009, 269 e segg.

¹³ V. ancora Rivolta, *Diritto delle società. Profili generali*, in *Trattato di Dir. Comm.* fondato da V. Buonocore, diretto da R. Costi, Torino, 2015, 126 e segg.

Sulla rilevanza dei tipi e modelli cfr. I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto europeo a cura di P. Montalenti, Milano, 2016.

¹⁴ Cfr., per tutti, Miola, *Il sistema del capitale sociale e le prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali*, in *Riv. Soc.*, 2006, 1199 e segg., Id., *La tutela dei creditori ed il capitale sociale: realtà e*

prospettive, *ibid.*, 2012, 237 e segg.

¹⁵ Mentre, come è noto, non vale l'opposto, nel senso che grandi o grandissime imprese possono essere svolte da società con pochi, pochissimi soci, normalmente di carattere familiare.

¹⁶ Abriani, *Verso una riforma della disciplina sui controlli interni*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2015, 33, per cui, con riferimento alla s.r.l., "si dovrebbero affrancare i presupposti dell'obbligatorietà dell'organo di controllo anche dal rinvio, infelice e decettivo, alle soglie al di sopra delle quali è preclusa la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata, che rispondono a una loro logica autonoma e non traslabile automaticamente al controllo interno".

profilo concernente i bilanci delle società quotate e le informazioni rese obbligatorie per esse e in genere per le società medio grandi (e per gli enti di interesse pubblico).

Analogo discorso vale, per la s.r.l., con riferimento all'organo di controllo e al revisore, obbligatori per le società sopra soglia (determinate con riferimento a parametri quantitativi, quelli applicati al bilancio abbreviato, e qualitativi, riferiti all'appartenenza a gruppi con determinati caratteri).

In qualche misura anche per i controlli nella s.p.a. può rilevare il dato dimensionale: l'appartenenza ad un gruppo obbligato a redigere il bilancio consolidato o l'essere quotata impongono la necessaria presenza del revisore o della società di revisione con una peculiare disciplina.

Discorso più delicato concerne il profilo della *governance* ed, in particolare, la disciplina della diligenza e l'obbligo di creare assetti adeguati.

Si tratta, come si vedrà meglio in seguito, di clausole generali che concernono "comportamenti" necessariamente e, almeno in un caso, esplicitamente parametrati alle "dimensioni dell'impresa". Ma una lettura delle norme, dettate per la s.p.a., conduce ad un discorso più ampio, che può essere esteso alla s.r.l.

Il dato dimensionale risulta rilevante anche sotto il profilo della disciplina delle *start up* e delle P.M.I. innovative: se è vero che molte delle norme sono comuni alle due fattispecie e in particolare quelle relative alle s.r.l., è altrettanto facilmente constatabile la presenza di una netta differenziazione, tenuto conto che le P.M.I., a differenze delle *start up*, non incontrano limiti temporali e sono soggette alle procedure concorsuali.

Le tecniche di differenziazione della disciplina in funzione delle dimensioni dell'impresa

Il profilo forse di maggiore interesse concerne appunto le tecniche utilizzate dal legislatore per differenziare la disciplina in funzione delle dimensioni delle imprese societarie. Pare opportuno sottolineare come spesso le stesse si intreccino e quindi vengano in considerazione contemporaneamente.

In una prima prospettiva pare opportuno sottolineare come a volte il legislatore preveda una disciplina per così dire di base che, a seconda dei casi, può essere arricchita oppure semplificata o addirittura disapplicata in presenza, rispettivamente, di imprese di maggiori o di minori dimensioni (o di ulteriori circostanze, oltre a quelle relative al profilo dimensionale).

In altri contesti la tecnica può consistere nella creazione di una disciplina modulare, differenziata con riferimento a determinate soglie dimensionali (o anche dimensionali). Ancora: la differenziazione può essere realizzata attraverso la creazione di un sottotipo oppure di una pluralità di sottotipi. Un'ulteriore tecnica consiste nelle esenzioni e cioè nella disapplicazione di una certa disciplina o nel venir meno di un obbligo in funzione delle dimensioni dell'impresa.

Particolare rilievo assume poi la presenza di regole, costruite in modo implicito o anche esplicito, tali da automaticamente adattarsi alle dimensioni delle imprese.

Dimensione dell'impresa e disciplina di base

In primo luogo, le dimensioni dell'impresa possono determinare "scelte meno rigorose" o "più rigorose" rispetto

alla "disciplina di base", applicabile ad un certo tipo, sottotipo o categoria di società.

A mio avviso, deve essere sottolineato come ciò possa avvenire secondo modalità differenti. Il legislatore può prendere le mosse da una certa disciplina che indica lo *standard* medio e semplificarne o escluderne l'applicazione in presenza di imprese minori. Si verifica quindi una sorta di "abbassamento" del livello del rigore. Come si è già visto, un esempio tipico in tal senso è fornito dalla disciplina del bilancio in forma abbreviata e da quella del bilancio delle microimprese: il primo contiene semplificazioni rispetto al bilancio in forma ordinaria; il secondo prevede ulteriori semplificazioni rispetto al bilancio in forma abbreviata.

Le semplificazioni rispetto ad un determinato *standard* normativo costituiscono normalmente delle semplici facoltà: infatti il bilancio in forma abbreviata rappresenta una possibilità per i redattori del bilancio, non un obbligo. Le regole di semplificazione costituiscono quindi norme derogabili, che l'autonomia statutaria potrebbe rendere non applicabili con una clausola *ad hoc* oppure per una scelta nei singoli casi.

Particolare rilievo assumono poi le ipotesi in cui lo stesso legislatore, nel concedere semplificazioni ed esenzioni, introduce meccanismi correttivi, che le escludano o le limitino in presenza di determinate circostanze riferite al singolo caso concreto. È quanto si verifica proprio con riferimento al bilancio abbreviato, così come si illustrerà nelle pagine seguenti.

Un esempio analogo può essere costituito dalle esenzioni dalla relazione del bilancio consolidato per i gruppi di minori dimensioni.

Il legislatore può, per contro, prendere le mosse da una certa disciplina ed introdurre norme più severe per imprese di maggiori dimensioni. In tal modo viene in essere una sorta di "innalzamento" del livello del rigore. È il caso, ancora una volta, del bilancio di esercizio, ove si prevedono informazioni supplementari in ipotesi di società di medie o di grandi dimensioni ed ancora ulteriori informazioni per le società di grandi dimensioni. È altresì il caso dei controlli nella s.r.l.: il legislatore considera adeguato e sufficiente il controllo da parte dei soci non amministratori; per le s.r.l. oltre certe soglie dimensionali rende obbligatoria la presenza di un controllo istituzionale, affidato al sindaco unico o al collegio sindacale o al revisore.

Le norme di maggior rigore sono ovviamente di carattere imperativo e quindi costituiscono un limite all'autonomia statutaria.

Disciplina modulare

A prescindere dal punto di partenza e di arrivo (una disciplina resa meno rigorosa; una disciplina resa più severa), una tecnica che il legislatore può utilizzare ed utilizza è quella di tipo modulare, con la presenza di soglie differenti, a cui corrispondono regole differenti. È ancora una volta, ad esempio, il caso della s.r.l. e della differenza di disciplina sotto il profilo del controllo tra s.r.l. sotto e sopra soglia. Sempre con riferimento alla s.r.l. si possono ricordare la variante costituita dalla s.r.l. con capitale inferiore ai diecimila euro (con l'applicazione di peculiari norme in tema di conferimenti e di formazione della riserva) e della "variante

della variante”, a mio avviso, costituita dalla s.r.l. semplificata (a cui si applicano le regole della s.r.l. a capitale inferiore a diecimila euro, oltre a norme peculiari, relative alla qualificazione dei soci, alla denominazione, allo statuto pre-confezionato e rigido). Un ulteriore assai significativo esempio di utilizzazione della tecnica di tipo modulare è costituito dalla disciplina delle società per azioni chiuse, ad azionariato diffuso, quotate.

Sottotipo

Un’ulteriore tecnica è la creazione di un sottotipo o di una pluralità di sottotipi. In questa prospettiva possono essere presi in considerazione gli esempi appena richiamati della s.r.l. a capitale inferiore a diecimila euro e della s.r.l. semplificata, che a mio avviso costituiscono varianti o sottotipi della s.r.l. Analogamente anche la *start up* e la P.M.I. innovativa in forma di s.r.l. possono essere qualificate come sottotipi della s.r.l. (sia pure con qualche maggiore dubbio, dal momento che possono essere prive del carattere chiuso): si tratta di fattispecie che, come si è già sottolineato, sono individuate anche sotto il profilo quantitativo. Ed ancora le P.M.I. quotate rappresentano una sorta di sottotipo delle società per azioni quotate, la cui fattispecie è costruita in funzione appunto di caratteri dimensionali. Così ancora le cooperative in forma di s.r.l., individuate con riferimento alternativamente ad un parametro qualitativo (numero di soci cooperatori inferiore a venti) o quantitativo (attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro)¹⁷.

Esecuzioni

Ulteriore tecnica utilizzata è quella che prevede esenzioni rispetto a determinate norme o a determinati obblighi. Un esempio, più volte richiamato, può essere costituito dal bilancio consolidato e dell’esenzione dalla sua redazione per i gruppi di minori dimensioni.

Tecnica di autoadattamento

Infine particolarmente interessante è l’applicazione di una tecnica per così dire di autoadattamento alle dimensioni dell’impresa.

È il caso – lo si è già rilevato – dalle clausole generali che, per loro natura, si adattano al caso concreto. Si possono ricordare gli esempi rappresentati, in tema di *governance*, dal richiamo alla diligenza, all’obbligo di creare assetti organizzativi adeguati, ai principi di corretta amministrazione e di corretta gestione imprenditoriale e societaria¹⁸.

La diligenza rilevante è parametrata, almeno con riferimento alla disciplina della s.p.a., alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze degli amministratori (art. 2392, 1° comma, c.c.). La natura dell’incarico si riferisce al ruolo assunto dai gestori, ma anche alle dimensioni dell’impresa.

La norma, contenuta nell’art. 2381, 5° comma, c.c., concernente la creazione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, fa espresso riferimento alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Pertanto gli assetti, e quindi i procedimenti che debbono trovare applicazione per la ge-

stione e l’organizzazione della società e che assumono un’importanza fondamentale nella vita della stessa e sotto il profilo della responsabilità degli amministratori e dei controllori, debbono essere adeguati, per espressa previsione di legge, alle dimensioni dell’impresa. Queste ultime assumono quindi un rilievo fondamentale (e non potrebbe essere altrimenti) ai fini dell’individuazione delle regole di *governance*.

Tenuto conto che la creazione degli assetti adeguati viene qualificata dal legislatore come un fondamentale principio di corretta amministrazione e che questi ultimi hanno un carattere aperto, risulta evidente la rilevanza delle dimensioni dell’impresa al fine di individuarli ed applicarli nei singoli casi concreti. Lo stesso discorso vale con riferimento ai principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale che debbono rappresentare i parametri per il corretto esercizio del potere di eterodirezione.

Ritornando al discorso in tema di bilancio, mi pare indubitabile che i principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, che rappresentano clausole generali dirette ad individuare gli obiettivi che debbono raggiungere i redattori del bilancio, non possono che tener conto, come si evince dalla stessa disciplina normativa, delle dimensioni dell’impresa. Ed ancora, con riferimento alle regole generali appartenenti allo statuto dell’imprenditore commerciale e relative alle scritture contabili, lo stesso legislatore espressamente stabilisce che l’imprenditore, che esercita un’attività commerciale, oltre al libro giornale ed a quello dell’inventario, deve tenere le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (art. 2214, 2° comma, c.c.).

La ratio delle differenziazioni di disciplina

Le minori (o maggiori) dimensioni dell’impresa possono determinare una minore (o maggiore) esigenza di tutela sia nei confronti dei soci, sia nei confronti dei terzi. In particolare con riferimento alle informazioni necessarie ai primi ed ai secondi.

Su un piano diverso mi pare che vada collocata l’esigenza di tutela a favore dei soci risparmiatori, che non necessariamente è collegata alle dimensioni dell’impresa (anche se normalmente tale collegamento sussiste). Si pensi al caso, recentemente previsto, delle s.r.l. *start up* o P.M.I. innovative di carattere aperto, con offerta al pubblico delle loro partecipazioni. Imprese quindi qualificate come piccole o medie (mediante precisi indici quantitativi), ma con la presenza di soci “investitori”.

Naturalmente le semplificazioni, in presenza di imprese di minori dimensioni sono dirette anche, e spesso soprattutto, ad un risparmio di costi.

La maggiore complessità della disciplina delle società aventi per oggetto un’impresa di certe dimensioni è poi in qualche misura collegata all’organizzazione necessaria in tale contesto (come anche nell’ambito dei gruppi). In altre parole nelle imprese di minori dimensioni anche il profilo organizzativo pare evidentemente meno complesso e quindi in tal caso la relativa disciplina può presentare

¹⁷ Cfr. il 2° comma dell’art. 2519 c.c.

¹⁸ Montalenti, *Nuove clausole generali nel diritto commerciale tra*

civil law e common law, in AA.VV., *Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione*, Milano, 2015, 159 e segg.

maggior elasticità, pure tenendo conto di una maggiore presenza diretta da parte dei soci, che assumano o lo stesso ruolo di amministratori o quanto meno di soggetti interessati all'attività gestoria ed al suo controllo.

Le modalità degli interventi sul caso concreto

Sussistono meccanismi che consentono, con riferimento alla peculiarità del caso concreto, di introdurre regole più rigorose pur in presenza di fattispecie di imprese "sotto soglia" che ammettono semplificazioni o la non necessità di introdurre norme più rigorose?

È chiaro che lo statuto o l'atto costitutivo possono intervenire. Esempio al proposito è il caso dei controlli nella s.r.l. I soci possono valutare l'opportunità / necessità di prevedere l'organo di controllo o il revisore anche in assenza del superamento delle soglie fissate dal legislatore. Si tratta però di una facoltà concessa alla libera autonomia delle parti.

In altri casi è lo stesso legislatore ad intervenire, escludendo o limitando le semplificazioni, pur in presenza di imprese minori. Esempio, al proposito, come vedremo tra breve, l'ipotesi del bilancio semplificato.

III - QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIVA

Ancora sul bilancio semplificato e le dimensioni dell'impresa

Bilancio in forma abbreviata

La disciplina del bilancio in forma abbreviata offre un eccellente esempio di norma "transtipica" collegata alle dimensioni dell'impresa. I parametri utilizzati sono di carattere (prevalentemente) quantitativo. Si colloca in un settore ove, come la legislazione comunitaria dimostra, forte è avvertita, al fine di costruire la relativa disciplina, l'influenza del dato dimensionale dell'impresa. Si tratta di un "abbassamento" del livello del rigore delle norme in tema di bilancio, con particolare riferimento alle "quantità" delle informazioni fornite. La *ratio* è chiaramente quella nella semplificazione, dei minori costi, delle minori necessità di tutela per soci e terzi sotto il profilo dell'informazione.

Bilancio delle micro-imprese

Il bilancio delle micro-imprese, in particolare, come risulta dall'analisi del dato normativo, è costituito dai soli "conti" numerici e quindi dallo stato patrimoniale abbreviato e dal conto economico abbreviato. Per contro non sono previsti documenti discorsivi: non occorre la redazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione. Pertanto la disciplina del bilancio in esame sostanzialmente è riconducibile a quella del bilancio in forma abbreviata, senza la necessità della redazione della nota integrativa, sia pure in forma abbreviata.

Naturalmente anche il bilancio in esame costituisce, come il bilancio in forma abbreviata, una mera facoltà.

La *ratio* della norma è espressa nel considerando n. 13 della

Direttiva che sottolinea come le micro-imprese dispongano di risorse limitate per rispettare obblighi di legge impegnativi: "quando non sono in vigore norme specifiche per le micro-imprese, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese. Tali norme creano a loro carico oneri amministrativi che sono sproporzionati rispetto alle loro dimensioni e sono pertanto relativamente più onerosi per le micro-imprese rispetto alle altre piccole imprese. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le micro-imprese da taluni obblighi previsti per le piccole imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi. Tuttavia, le micro-imprese dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria". Così si esprime il considerando richiamato.

Le dimensioni previste dal legislatore italiano, come si è già osservato, ben difficilmente sono riscontrabili e in futuro saranno sempre più difficilmente riscontrabili in una società per azioni. Pertanto si tratta in realtà di una fattispecie che almeno di norma si applica alle società a responsabilità limitata.

In altre parole, la regola in esame, pur inserita nell'ambito della disciplina dei bilanci delle società per azioni, sostanzialmente appartiene all'ambito della normativa propria della società a responsabilità limitata. Sotto questo profilo si tratta di una fattispecie "singolare", riguardando un istituto disciplinato nell'ambito di un tipo ma che operativamente si applica solo nell'ambito di un altro tipo.

I correttivi

La disciplina del bilancio abbreviato e delle micro-imprese contiene, pur ammettendo un abbassamento (e nel secondo caso un notevole abbassamento) del livello dell'informazione, un importante correttivo.

La deroga - occorre sottolinearlo - si riferisce ad alcune norme che si pongono alla base del sistema informativo del bilancio. Restano pur sempre validi - almeno per il bilancio in forma abbreviata - i principi che si collocano al vertice del sistema e, in particolare, le clausole generali di chiarezza, verità e correttezza e i principi di redazione del bilancio. Dal momento che le clausole generali hanno, nel sistema delineato dalla direttiva, una funzione integrativa delle regole specifiche, mi pare evidente che la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (e in particolare la possibilità di omettere l'indicazione di voci nello stato patrimoniale o del conto economico o di elementi nella nota integrativa) viene meno quando lo esigano i principi generali e, in particolare, la clausola della chiarezza. Le informazioni complementari, di cui all'art. 2423, 3° comma, c.c., possono consistere anche nella redazione di un bilancio in forma ordinaria (o di un bilancio con un minor numero di semplificazioni), pur in presenza di una società che non superi le soglie dimensionali sopra illustrate.

La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che il principio di chiarezza, imponendo di fornire informazioni complementari, trova applicazione anche in presenza di un bilancio in forma abbreviata¹⁹.

¹⁹ Trib. Milano, 5 novembre 2001, in *Giur. It.*, 2002, 554 con nota di Cagnasso, *Bilancio in forma abbreviata e principio di chiarezza*, in

Società, 2002, 722 con nota di Salafia; Trib. Treviso, 14 novembre 2008; Trib. Cagliari, 24 luglio 2006, in *Riv. Giur. Sarda*, 2009, 1, 61

Come è stato sottolineato, i principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2423 c.c., hanno la funzione di adeguare al singolo caso concreto le regole relative alla struttura dei documenti che compongono il bilancio di esercizio ed ai criteri di valutazione²⁰. Più precisamente tali principi impongono di fornire informazioni complementari, quando quelle richieste dal legislatore "non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta" (art. 2423, 3° comma, c.c.).

La redazione del bilancio in forma abbreviata e di quello delle micro-imprese costituisce una facoltà per gli amministratori: in altre parole, con riferimento alle società di capitali di minori dimensioni (individuate in relazione ai parametri richiamati) i redattori del bilancio possono scegliere il "quantum" delle informazioni da fornire, o meglio il grado di analiticità dello stato patrimoniale e del conto economico, adottando gli schemi ordinari oppure quelli abbreviati.

Dal momento che le clausole generali hanno, come si è già ricordato, una funzione integrativa del sistema informativo, imponendo di fornire le informazioni complementari necessarie per raggiungere l'obiettivo della chiarezza, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata viene meno quando lo esigano i principi generali e, in particolare, la clausola della chiarezza²¹.

I casi eccezionali

Anche per il bilancio delle micro-imprese vale il principio di chiarezza, applicabile al bilancio a forma abbreviata con una regola estesa al bilancio delle micro-imprese.

Non si applica per contro (come si è già sottolineato) la disposizione contenuta nel comma quinto dell'art. 2423 c.c. e pertanto, come sembrerebbe, non verrebbe in considerazione l'obbligo di disapplicare i criteri di valutazione previsti dal legislatore nei casi eccezionali quando i principi generali e in particolare la rappresentazione veritiera lo richieda. L'interpretazione della norma non è del tutto

agevole: significa che i criteri di valutazione trovano sempre applicazione anche in presenza dei casi qualificabili come eccezionali? Oppure comporta che vale la regola, ma non occorre una spiegazione nella nota integrativa? Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva, che parrebbe disapplicare *in toto* il ricorso ai principi generali, mi sembra che la risposta preferibile sia nel primo senso.

La dimensione dell'impresa e dei valori in gioco potrebbe in effetti rendere irrilevanti correzioni riferite ai casi eccezionali. Tuttavia *quid iuris* nell'ipotesi in cui, applicando la regola dei casi eccezionali, vengano superati i parametri dimensionali e risulti obbligatoria la redazione di un bilancio in forma abbreviata o addirittura ordinario?

Le informazioni complementari

In ogni caso il legislatore italiano ha sicuramente effettuato una scelta, a mio avviso, condivisibile e opportuna mantenendo in vigore i principi di chiarezza e imponendo di introdurre informazioni complementari e quindi di ridurre le semplificazioni nel caso in cui tale principio lo richieda.

Quest'ultimo, data la sua funzione, costituisce quindi un prezioso correttivo ad un eccesso di semplificazioni, che potrebbero compromettere la significatività del bilancio e quindi dell'informazione.

Certamente si tratta di un profilo rilevante, tenuto conto della necessità, in ogni caso, anche per le imprese minori, di fornire a favore dei soci e dei terzi un'informazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dal risultato dell'esercizio, che sia esaustiva ed intellegibile²².

Naturalmente sarà la prassi a verificare se tale correttivo può essere considerato sufficiente. È poi facile ipotizzare che con riferimento a determinati rapporti, in particolare a quelli con le Banche, i finanziatori, i maggiori fornitori e clienti, un bilancio ridotto a pochi dati numerici e senza alcun elemento esplicativo possa risultare gravemente insufficiente.

con nota di Corso; Trib. Treviso, 14 novembre 2008; Trib. Cagliari, 24 luglio 2006, in *Riv. Giur. Sarda*, 2009, 1, 61 con nota di Corso.

²⁰ V., per tutti, Colombo, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, cit., 57 e segg.; L.A. Bianchi, *Le clausole generali della "chiarezza" e della rappresentazione "in modo veritiero e corretto"*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, 44 e segg.; nella dottrina aziendalistica: Pisani, *Le "zone di elasticità" degli schemi di bilancio*, Padova, 1999, 53 e segg.

²¹ Colombo, *op. ult. cit.*, 167.

Sui principi generali v. De Angelis, *Sub art. 2423*, in *Delle società, dell'azienda, della concorrenza* a cura di D. Santosuosso, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015; De Angelis, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2013; Bianchi, *I principi generali di bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio* a cura di L. Bianchi, Milano, 2011; Bianchi, *Le clausole generali della "chiarezza" e della "rappresentazione in modo veritiero e corretto" del bilancio d'esercizio (art. 2423 c.c.)*, in *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013; Sottoriva, *La riforma della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato*, Milano, 2014; Fortunato, *Clausole generali e informazione contabile fra interpretazione giurispru-*

denziale e integrazione professionale, in *Contratto e Impresa*, 2010, 481 e segg.; *L'incidenza del principio substance over form sulla rilevazione dei ricavi*, in *Profili contabili, civilistici e fiscali* a cura di Gallo e Scognamiglio, Milano, 2012; Garesio, *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE; il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice Civile ai principi IAS/IFRS*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2016/1.

²² In dottrina si è recentemente osservato: "È, infatti, nostra ferma convinzione che se il mercato è un sistema di informazione sono i Paesi a capitalismo meno forte e che aspirano ad una maggiore competitività rispetto ad economie più forti che debbano dare maggiore e non minore informazione al mercato. E, quindi non già bilanci in forma abbreviata, ma ordinaria. Più l'impresa è piccola, più è debole e chi è debole deve dare maggiori e non minori informazioni. Il resto è solo protagonismo stucchevole: questo è il nostro pensiero, L'economia dell'informazione insegna che a maggior debolezza corrisponde onere di maggior informazione e viceversa. E interesse della società 'siciliana' che vuole operare con successo a Berlino o a Londra darsi un bilancio molto più analitico e trasparente, perché a maggior informazione corrisponde maggior credito!" (Bocchini, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d'esercizio*, cit., 139).